

Allegato – Condizioni relative agli Orientamenti non coperte dal Programma da rispettare per l'attuazione dei regimi SA. 44635 (2016/N) -Cooperazione nelle zone rurali — TI (tipo d'intervento) 16.1.1 e SA.44665 (2016/N) – TI (tipo d'intervento) 16.1.1 et 16.8.1 az A – Cooperazione nel settore forestale relativi alla misura 16 del PSR Campania 2014/2020

Per i due regimi SA.44635 (2016/N) e SA.44665 (2016/N) sono di applicazione le seguenti disposizioni aggiuntive non comprese nel Programma (*in parentesi i punti degli Orientamenti coperti*):

- la concessione dell'aiuto non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali né limiterà la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri (41);
- l'istruttoria della domanda di sostegno comprenderà il calcolo dell'intensità massima e dell'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (85);
- gli aiuti recati dai regimi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi e, qualora essi riguardino gli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto previsto dai regimi. Allo stesso modo gli aiuti recati dai regimi non sono cumulabili con gli aiuti «*de minimis*» in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dai regimi (99 -102 -104);
- l'Autorità di gestione garantisce la pubblicazione, dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto, in un sito web esaustivo delle informazioni di cui al punto 128 in modo che le stesse siano accessibili al pubblico senza restrizioni e si impegna alla conservazione delle stesse informazioni per almeno 10 anni (128-131);
- l'Autorità di gestione si impegna ad effettuare relazioni e revisioni dei regimi, secondo quanto previsto alla parte III, capitolo 2, degli Orientamenti (132);
- i costi, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non sono considerati costi ammissibili (636);
- Il capitale circolante non è un costo ammissibile (502-637);
- i regimi scadono il 31/12/2020 salvo specifiche autorizzazioni previste dal diritto dell'Unione e conformità alle condizioni ivi previste. Gli aiuti non possono essere erogati per una durata superiore a sette anni (707).

In particolare, per il regime **SA. 44635 (2016/N) – Cooperazione zone rurali**, oltre alle condizioni generali dovranno essere rispettate le seguenti condizioni specifiche:

- la concessione dell'aiuto sarà assicurata in conformità con le disposizioni che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato eventualmente impattate dal progetto (50);

- gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dal campo di applicazione del regime (634);
- l'intensità massima di aiuto, relativa ai seguenti costi, non supererà il 50% (710):
 - studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI;
 - esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
 - attività promozionali.
- l'intensità di aiuto relativa ai costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, non può superare il 25 % aumentabile al massimo di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e le microimprese (711);
- la concessione dell'aiuto rispetterà quanto stabilito agli articoli 101 e 102 del trattato (706);

In particolare, per il regime **SA. 44665 (2016/N) Cooperazione forestale**, oltre alle condizioni generali dovranno essere rispettate le seguenti condizioni specifiche:

- l'aiuto sarà erogato per le attività previste nella scheda di misura e conformi al punto 573 compresi i piani di gestione forestali o documenti equivalenti (questi ultimi solo per la tipologia 16.8.1 azione A);
- l'intensità massima di aiuto, relativa ai seguenti costi, non supererà il 100% (321 - 323):
 - studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013, costi di stesura di piani di gestione forestale e di documenti equivalenti (575) – *solo per la tipologia 16.8.1 azione A*;
 - all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
 - attività promozionali.
- l'intensità massima di aiuto è pari al 50% per i costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami e i costi diretti per progetti specifici legati all'attuazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente che possono comprendere, se la scheda di misura del Programma lo prevede (576):
 - la costruzione, l'acquisizione di beni immobili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;
 - l'acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità

rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

- l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
-
- gli aiuti per la cooperazione nel settore forestale – *solo per la tipologia 16.1.1* - potranno vertere anche sulla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriali e pertanto in questi casi sono di applicazione le disposizioni di cui alla parte II, capitolo 3.10 degli Orientamenti:
 - la concessione dell'aiuto dovrà essere conforme agli articoli 101 e 102 del trattato (706);
 - possono essere concessi aiuti per coprire i costi ammissibili relativi alle seguenti attività di cooperazione (708):
 - (a) costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - (b) costi relativi all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI;
 - (c) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
 - (d) costi relativi ad attività promozionali.
 - L'intensità di aiuto per i costi ammissibili di cui alle lettere a), b), c) d), non deve superare il 50% (710).